



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00233/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, dalla società A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la società ASD Guastalla per l'impugnazione del C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017 del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND, con il quale la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall'A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, di cui al C.U. n. 21 del 29 novembre 2017, che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica.

Definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. FIGC-LND Emilia Romagna nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 28 marzo 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face